

**Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia: Cooperazione di polizia e  
giudiziaria in materia penale  
Rassegna di atti e sentenze – gennaio 2024**

a cura dell'Osservatorio [www.slsg.unisa.it](http://www.slsg.unisa.it)

[Sentenza della Corte di giustizia \(Ottava Sezione\) 25 gennaio 2024  
\(causa C-722/22, Sofiyski gradski sad\)](#)

Il giudice nazionale chiede, in sostanza, se l'**art. 1, terzo trattino**, e l'**art. 2 della decisione quadro 2005/212** debbano essere interpretati nel senso che un veicolo utilizzato per il trasporto di beni soggetti ad accisa sprovvisti di contrassegno fiscale in violazione della legge costituisca uno «strumento» di un reato. Ai sensi dell'art. 1, terzo trattino, della decisione quadro 2005/212, **il concetto di «strumento» comprende «qualsiasi bene usato o destinato a essere usato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati»**. L'art. 2, par. 1, di tale decisione quadro obbliga ciascuno Stato membro ad adottare le misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con una pena privativa della libertà superiore ad un anno o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi. Da tali disposizioni, in particolare dai termini «qualsiasi bene» e «in qualsiasi modo», risulta che, a condizione che un bene sia utilizzato o destinato a essere utilizzato per commettere un reato rientrante nell'ambito di applicazione di tale decisione quadro, esso costituisce uno «strumento» di tale reato. Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il reato di cui trattasi nel procedimento principale, vale a dire la **detenzione di ingenti quantità di beni soggetti ad accisa sprovvisti di contrassegno fiscale**, è punibile con una pena privativa della libertà da due a otto anni. Fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, tale reato può quindi rientrare nell'ambito di applicazione della decisione quadro 2005/212, in forza dell'art. 2, par. 1, di quest'ultima. Di conseguenza, **quando un veicolo viene utilizzato «in qualsiasi modo» per commettere un reato di questo genere, tale veicolo rientra nella nozione di «strumento» ai sensi dell'articolo 1, terzo trattino, di tale decisione quadro, senza che sia necessario distinguere se il veicolo è utilizzato come mezzo di trasporto o come mezzo per detenere o immagazzinare beni oggetto del reato in questione.**

\*

[Sentenza della Corte \(Prima Sezione\) 25 gennaio 2024  
\(causa C-58/22, NR\)](#)

Il principio del *ne bis in idem* sancito all'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che **una persona non può essere considerata come definitivamente assolta, ai sensi di tale art. 50, in conseguenza di un'ordinanza di archiviazione adottata da un pubblico ministero in assenza di un esame della situazione giuridica di tale persona in qualità di responsabile, sul piano penale, dei fatti integrativi del reato addebitato.**

\*

[Sentenza della Corte di giustizia \(Grande Sezione\) 30 gennaio 2024](#)

[\(causa C-118/22, NG c. Direktor na Glavna direktsia «Natsionalna politsia» pri Ministerstvo na vatrešnite raboti – Sofia\)](#)

La Corte di giustizia precisa che **l'art. 4, par. 1, lett. c) ed e), della direttiva (UE) 2016/680** relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI, in combinato disposto con gli artt. 5 e 10, con l'art. 13, par. 2, lett. b), e con l'art. 16, parr. 2 e 3, di tale direttiva, e alla luce degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che **osta a una normativa nazionale che prevede la conservazione da parte delle autorità di polizia a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, di dati personali, in particolare di dati biometrici e genetici, riguardanti persone che hanno subito una condanna penale definitiva per un reato doloso perseguibile d'ufficio, fino al decesso della persona interessata, anche in caso di riabilitazione di quest'ultima, senza porre a carico del titolare del trattamento l'obbligo di esaminare periodicamente se tale conservazione sia ancora necessaria, né riconoscere a detta persona il diritto alla cancellazione di tali dati, dal momento che la loro conservazione non è più necessaria rispetto alle finalità per le quali sono stati trattati, o, eventualmente, il diritto alla limitazione del loro trattamento.**